

Codice A1817A

D.D. 5 ottobre 2016, n. 2667

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici al mantenimento dell'occupazione demaniale con darsena coperta, terrazzo e scalette sul Lago d'Orta interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 890 e 1309 del Fg. 18 del Comune di Omegna (VB). Richiedente: Sig.ra Cima Luisa.

In data 01/09/2016 prot. n° 4425 (prot. di ricevimento n. 38211/A1817A del 09/09/2016) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania tramite l'Ufficio Convenzione Lago d'Orta – Demanio Idrico Lacuale, l'istanza effettuata dalla Sig.^{ra} Cima Luisa, per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici al mantenimento dell'occupazione demaniale con darsena coperta, terrazzo e scalette sul Lago d'Orta interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 890 e 1309 del Fg. 18 del Comune di Omegna (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell'Arch.D. Bainotti in base ai quali è previsto il mantenimento delle opere di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago d'Orta;

determina

che nulla osta in sanatoria, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché alla Sig.^{ra} Cima Luisa, possa essere rilasciata l'autorizzazione al mantenimento dell'occupazione demaniale con darsena coperta, terrazzo e scalette sul Lago d'Orta interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 890 e 1309 del Fg. 18 del Comune di Omegna (VB).

L'opera collocata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento delle opere stesse;
- 2) la Sig.^{ra} Cima Luisa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - vincolo paesaggistico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)